

NOTA DEL SERVIZIO POLITICHE FISCALI E PREVIDENZIALI DELLA UIL SULLE NOVITA' PER IL 2010 IN MATERIA PREVIDENZIALE

Età pensionabile donne nel Pubblico Impiego

Il 1° gennaio - come previsto dall'art. 22 - ter della legge 3 agosto 2009, n. 102 - passa da 60 a 61 anni l'età per le donne nel pubblico impiego per andare in pensione di vecchiaia. Seguirà poi una crescita graduale (un anno di età ogni biennio a partire appunto dal 2010), che arriverebbe quindi a far scattare il tetto dei 65 anni, come già previsto per gli uomini, a partire dal 2018. Le lavoratrici che al 31 dicembre 2009 abbiano maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia, non rientrano però nella nuova normativa. L'INPDAP, infatti, con Nota n. 50 del 7 ottobre scorso, ha dettato le prime informazioni della nuova normativa, rammentando che le lavoratrici che matureranno i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2009, conserveranno il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa vigente alla data di entrata in vigore della legge 102/2009.

Tabella riepilogativa:

Anno	Età anagrafica
2010	61
2012	62
2014	63
2016	64
2018 e oltre	65

Aggiornamento coefficienti di trasformazione.

Il 1° gennaio 2010 sono entrati in vigore i nuovi coefficienti di trasformazione da utilizzare per il calcolo delle pensioni liquidate secondo il sistema contributivo, introdotto dalla Legge 335/95 ("Riforma Dini"). La modifica era prevista dall'articolo 1, comma 14, della legge 247/07 sulla base della Tabella A, allegato 2, della legge stessa. Sempre la L. 247/07, al comma 15, prevede una rideterminazione dei coefficienti di trasformazione ogni tre anni. Ricordiamo che tale modifica agisce sulla parte di pensione calcolata secondo il regime contributivo. Le pensioni calcolate secondo tale sistema interessano i lavoratori assunti dopo il 1995, oppure i lavoratori

che al 31 dicembre del 1995 disponevano di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni. Per questi ultimi, il sistema di calcolo contributivo viene applicato solo sulla contribuzione versata successivamente al 1995, mentre sulla contribuzione versata precedentemente viene applicato il sistema retributivo, con un regime complessivo che viene definito "misto".

I nuovi parametri - in base ai quali viene calcolato l'assegno pensionistico - si rifanno alla tabella seguente:

Tabella A legge 247/07 e confronto con "vecchi coefficienti":

Nuova Tabella (dal 1° gennaio 2010)			Vecchia Tabella (1.335/95)	
Divisori	Età	Nuovi Valori	Divisori	Vecchi valori
22,627	57	4,419%	21,1869	4,720%
22,035	58	4,538%	20,5769	4,860%
21,441	59	4,664%	19,9769	5,006%
20,843	60	4,798%	19,3669	5,163%
20,241	61	4,940%	18,7469	5,334%
19,635	62	5,093%	18,1369	5,514%
19,024	63	5,257%	17,5269	5,706%
18,409	64	5,432%	16,9169	5,911%
17,792	65	5,620%	16,2969	6,136%
tasso di sconto = 1,5%				

Contributi Previdenziali Parasubordinati

Per i lavoratori parasubordinati e anche per i professionisti senza cassa, a partire dal 1° gennaio 2010 è aumentata l'aliquota contributiva della gestione separata Inps. In particolare, dal 25,72% del 2009 si è passati al 26,72% di quest'anno, mentre per gli altri soggetti è previsto che l'aliquota rimanga invariata al 17%.

Pensioni ed inflazione

Per le pensioni minime è scattato l'aumento dello 0,7%, secondo l'aumento del costo della vita fissato dal decreto del Ministero dell'Economia e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1/12/2009: salgono così a 460,97 euro. Per chi aveva la pensione pari al vecchio milione di lire, i 516,46 euro portati a 580 euro dalla legge 127/07, il trattamento sale a 597,41 euro. I bassi tassi di inflazione faranno scattare nel 2010 un

conguaglio negativo sulle pensioni, pari allo 0,1%, dovuto all'aumento attribuito nel 2009 in via provvisoria al 3,3% contro un valore effettivo dell'inflazione che l'ISTAT ha poi registrato al 3,2%. Quanto percepito in più, lo 0,1% appunto, sarà recuperato sulle prime due rate del 2010. Per gli importi entro i sei euro la trattenuta sarà effettuata integralmente sulla rata di gennaio. Per quanto riguarda i pubblici dipendenti, l'INPDAP recupererà la differenza in un'unica soluzione nel mese di gennaio.